



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 ottobre 2026 n.159

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 21, commi 1 e 4, della Legge 27 giugno 2013 n.71 come modificato dall'articolo 54 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta del 13 ottobre 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELLE NORME PER LE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 è così modificata:

“b) essere una società di diritto sammarinese costituita in forma di società di capitali, di nuova costituzione o costituita da meno di ventiquattro mesi;”.

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 3-bis al Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo l'articolo 3 del Decreto Delegato n.101/2019 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 3-bis:

“Art. 3-bis

(Divieto di esternalizzazione dell'attività prevalente)

1. Le Imprese ad alto contenuto tecnologico devono svolgere direttamente e in via prevalente l'attività economica oggetto del progetto innovativo attestato, ai sensi del presente decreto delegato.

2. È vietata l'esternalizzazione a terzi, anche appartenenti a gruppi societari, dell'attività prevalente o del nucleo essenziale dell'attività tecnologica e innovativa che giustifica il riconoscimento dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico.

3. È ammessa esclusivamente l'esternalizzazione di attività:

a) accessorie, strumentali o di supporto;

- b) altamente specialistiche e non strutturalmente presenti in impresa, purché non sostitutive della funzione principale;
 - c) temporanee e funzionali allo sviluppo del progetto innovativo.
4. In ogni caso devono rimanere in capo all'impresa:
- a) la direzione tecnica e strategica del progetto;
 - b) la titolarità o la disponibilità giuridica dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) la responsabilità del coordinamento delle attività esternalizzate.
5. San Marino Innovation S.p.A. verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo anche mediante l'esame dei contratti di esternalizzazione, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.101/2019)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato n.101/2019 è così sostituito:

“Art. 4

(Attestazione del carattere altamente innovativo dell'impresa)

1. L'attestazione del carattere altamente innovativo dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) viene rilasciata da San Marino Innovation S.p.A., a seguito di apposita istanza da parte dei soci promotori o, in caso di società già costituita, da parte del legale rappresentante, i quali dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business.
2. San Marino Innovation S.p.A. con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla ratifica del presente decreto delegato, individua i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Al regolamento viene data massima pubblicità tramite la pubblicazione sul sito della società e con ogni altra forma ritenuta opportuna.
3. L'attestazione del carattere altamente innovativo d'impresa determina l'accesso ai benefici previsti nel presente decreto delegato.
4. L'attestazione è rilasciata esclusivamente in riferimento all'attività economica che costituisce l'oggetto principale e prevalente dell'impresa, come risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché dall'effettivo esercizio dell'attività medesima. L'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business, di cui al comma 1, deve coincidere con l'attività concretamente ed in via prevalente svolta dall'impresa. San Marino Innovation S.p.A. verifica la sussistenza di tale requisito sia in sede di rilascio dell'attestazione sia in occasione del suo rinnovo.
5. L'attestazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di dodici mesi, e può essere rinnovata secondo i termini e le modalità stabiliti dal Regolamento adottato da San Marino Innovation S.p.A.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo la lettera f), del comma 2, dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.101/2019, sono aggiunte le seguenti lettere *f bis*), *f ter*), *f quater*) e *f quinquies*):
- “*f bis*) richiedere, acquisire e verificare documentazione amministrativa, tecnica e contabile, inclusi bilanci, scritture contabili e contratti, e ogni ulteriore documento o informazione ritenuta utile al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di Impresa ad alto contenuto tecnologico;

- f *ter*) segnalare agli uffici ed alle autorità competenti eventuali violazioni di legge riscontrate nell'ambito della propria attività;
- f *quater*) procedere alla sospensione dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico in caso di mancato o insufficiente riscontro alle richieste effettuate per un periodo superiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 6, e, in caso di diniego o inottemperanza, alla revoca definitiva;
- f *quinqües*) procedere alla sospensione dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, ai sensi dell'articolo 6, e, in caso di diniego o inottemperanza, alla revoca definitiva, qualora siano ravvisati atti ovvero comportamenti che causino o possano causare danno all'immagine o alla reputazione di San Marino Innovation S.p.A. e della Repubblica di San Marino.”.

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 5-bis al Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo l'articolo 5 del Decreto Delegato n.101/2019 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 5-bis:

“Art. 5-bis

(Limitazione di responsabilità)

1. San Marino Innovation S.p.A. non risponde degli effetti economici, finanziari o giuridici derivanti dall'attestazione dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, salvo il caso di dolo o colpa grave.
2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità per valutazioni tecnico-discrezionali effettuate nell'esercizio delle funzioni derivanti dalla presente normativa.”.

Art. 6

(Introduzione dell'articolo 5-ter al Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo l'articolo 5-bis del Decreto Delegato n.101/2019 è introdotto il seguente articolo 5-ter:

“Art. 5-ter

(Relazione annuale)

1. San Marino Innovation S.p.A. trasmette annualmente alla Segreteria di Stato competente una relazione contenente:
 - a) il numero delle imprese iscritte per ciascuna categoria (SUT I, SUT II, SAT);
 - b) gli esiti delle attività di controllo e verifica;
 - c) le sospensioni e le revoche adottate;
 - d) la valutazione dell'impatto economico e occupazionale del regime agevolato di cui al presente decreto delegato.
2. La relazione è resa pubblica nel rispetto della Legge 22 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche.”.

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.101/2019)

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato n.101/2019 è così sostituito:

“Art. 6

(Controlli relativi al mantenimento dei requisiti e procedimento di sospensione e revoca)

1. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, di cui all'articolo 7, sono effettuati da San Marino Innovation S.p.A..
2. Al verificarsi della mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente decreto delegato, San Marino Innovation S.p.A. ne dà comunicazione all'impresa interessata, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2:
 - a) qualora l'irregolarità sia di natura sanabile, San Marino Innovation S.p.A. può disporre la sospensione temporanea dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'impresa è tenuta a ripristinare i requisiti mancanti. Durante tale periodo di sospensione, sono inibiti i benefici fiscali e amministrativi previsti dal presente decreto delegato. L'impresa mantiene l'iscrizione nel Registro delle Società con annotazione dello stato di sospensione dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico;
 - b) qualora l'irregolarità non sia di natura sanabile, ovvero qualora il termine di sospensione di cui alla lettera a) decorra infruttuosamente, si verifica la decadenza definitiva dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico. San Marino Innovation S.p.A. ne dà comunicazione alla società interessata e, per conoscenza, all'Ufficio Attività Economiche per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della decadenza dallo status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, la società ha l'obbligo di deliberare la messa in liquidazione volontaria oppure, laddove necessario, assolvere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia societaria relativa all'iscrizione al Registro delle Società stante la Legge n.46/2006. Qualora la società non provveda nel termine alla messa in liquidazione, l'UO Ufficio Attività Economiche trasmette la pratica al Commissario della Legge al fine dell'attivazione delle procedure di liquidazione d'ufficio.”.

Art. 8

(Introduzione dell'articolo 6-ter nel Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo l'articolo 6-bis del Decreto Delegato n.101/2019 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 6-ter:

“Art. 6-ter

(Ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di sospensione e revoca)

1. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico adottati da San Marino Innovation S.p.A., concessi ai sensi del presente decreto delegato, è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.
2. Il Giudice Amministrativo valuta gli elementi descritti nel provvedimento impugnato, anche alla luce delle prove eventualmente fornite dal ricorrente per comprovarne l'erroneità; esercita altresì il sindacato sulla legittimità, ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento, senza sostituire la valutazione tecnico-discrezionale di San Marino Innovation S.p.A.”.

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.101/2019)

1. Il comma 1, dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.101/2019 è così modificato:

“1. La Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3. L’attestazione dello status di SUT I è rilasciata, altresì, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti fattispecie alternative:

- a) almeno uno dei soci fondatori, ovvero, nel caso in cui tali soggetti siano persone giuridiche almeno uno dei soci di queste ultime, sia titolare o abbia la disponibilità giuridica di brevetti, modelli di utilità, software registrati o diritti di proprietà intellettuale direttamente connessi all’attività svolta;
- b) almeno uno dei soci fondatori, ovvero, nel caso in cui tali soggetti siano persone giuridiche almeno uno dei soci di queste ultime, sia in possesso di titolo di studio universitario o post-universitario in discipline tecnico-scientifiche, digitali o economico-innovative coerenti con il progetto imprenditoriale;
- c) nessuno dei soci fondatori e degli amministratori, né, qualora taluno di essi sia una persona giuridica, alcuno dei soci e amministratori di quest’ultima, abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di presentazione dell’istanza di attestazione.”.

2. Dopo il comma 2, dell’articolo 10 del Decreto Delegato n.101/2019 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

“2 *bis*. La mancanza o la perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego o la revoca dell’attestazione dello status di Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I).”.

Art. 10

(Modifica dell’articolo 11 del Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo il comma 5, dell’articolo 11 del Decreto Delegato n.101/2019 sono aggiunti i seguenti commi 5 *bis* e 5 *ter*:

“5 *bis*. Le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) devono impiegare almeno due dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di cui almeno uno diverso dagli amministratori e dai soci, per tutta la durata dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico.

5 *ter*. Il mancato rispetto del requisito occupazionale di cui al comma 5 *bis* per oltre novanta giorni determina la sospensione dello status di Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico ai sensi dell’articolo 6 e, in caso di mancato ripristino, la revoca definitiva.”.

Art. 11

(Introduzione dell’articolo 12-bis al Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo l’articolo 12 del Decreto Delegato n.101/2019 è introdotto il seguente articolo 12-*bis*:

“Art. 12-*bis*

(Limitazioni alla distribuzione degli utili)

1. Le Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) possono distribuire utili in misura non superiore al 30 per cento dell’utile netto risultante dal bilancio approvato.

2. Le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) possono distribuire utili in misura non superiore al 50 per cento dell’utile netto risultante dal bilancio approvato.

3. Le Società Altamente Tecnologiche (SAT) possono distribuire utili nel limite massimo del 70 per cento dell’utile netto risultante dal bilancio approvato.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione o la revoca dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico

5. Nei casi in cui l’impresa abbia stipulato contratti di work for equity ai sensi del Titolo VII, i limiti massimi di distribuzione degli utili di cui al presente articolo sono aumentati rispettivamente di dieci punti percentuali.”.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.101/2019)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.101/2019 sono aggiunti i seguenti commi 6 bis e 6 ter:
“6 bis. Le Società Altamente Tecnologiche (SAT) devono impiegare, per tutta la durata dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, un numero minimo di tre dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di cui almeno due non amministratori o soci e almeno due impiegati in attività di natura tecnica, di ricerca, sviluppo o innovazione coerenti con l'oggetto sociale.
6 ter. Il mancato rispetto del requisito occupazionale per un periodo superiore a centoventi giorni comporta la sospensione dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, ai sensi dell'articolo 6 e, in caso di mancato ripristino, la revoca definitiva.”.

Art. 13

(Modifica dell'articolo 36-bis del Decreto Delegato n.101/2019)

1. Il comma 2, dell'articolo 36-bis del Decreto Delegato n.101/2019 è così modificato:
“2. L'accesso agli incentivi fiscali previsti dal presente decreto è consentito soltanto alle imprese che esercitino l'attività economica attraverso l'effettivo utilizzo di persone, attrezzature, locali ed in generale attivi patrimoniali, nonché attraverso lo svolgimento diretto dell'attività prevalente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3-bis.”.

Art. 14

(Lavoro agile nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Al fine di sostenere l'avvio e lo sviluppo delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti organizzativi coerenti con la natura digitale, innovativa e progettuale delle attività svolte, è consentito il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, ai sensi della Legge 13 novembre 2020 n.202, nelle modalità che seguono.
2. L'accordo individuale di lavoro agile può essere stipulato contestualmente all'assunzione ovvero in corso di rapporto ed è comunicato esclusivamente in via telematica tramite il Portale Labor. L'accordo individuale è conservato dall'Impresa ad alto contenuto tecnologico ed esibito, su richiesta, in sede di controllo ai funzionari dell'UO ULPA – Sezione Ispettorato.
3. La prestazione in modalità agile nelle imprese di cui al presente decreto delegato è organizzata secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e secondo quanto stabilito nell'accordo individuale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, salute e sicurezza e diritto alla disconnessione.
4. La Commissione per il Lavoro, con provvedimento adottato su istanza dell'impresa, può autorizzare deroghe ai limiti temporali e organizzativi previsti dalla Legge n.202/2020, qualora la natura tecnologica o progettuale dell'attività lo richieda.
5. Il ricorso al lavoro agile non incide sul mantenimento dei requisiti di effettività dell'attività economica previsti dal presente decreto delegato.

Art. 15

(Procedura di liquidazione per Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'assemblea dei soci può deliberare di procedere tramite la procedura di liquidazione per le Imprese ad Alto Contenuto

Tecnologico disciplinata dal presente articolo, all'esito della quale la società è cancellata dal Registro senza che trovino applicazione gli adempimenti previsti dalla procedura ordinaria e dalla relativa normativa.

2. L'accesso alla procedura è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la società non abbia debiti pendenti nei confronti di creditori sociali, dipendenti o dello Stato della Repubblica di San Marino;
- b) l'attivo risultante dall'ultima situazione contabile approvata dall'assemblea dei soci, e comunque riferita a data non precedente a novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, sia inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- c) la società non sia parte in procedimenti giudiziari o tributari in corso, né soggetta a misure cautelari o esecutive di qualsiasi natura, né oggetto di accertamenti fiscali pendenti da parte dell'UO Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino;
- d) non siano decorsi più di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Società e la società abbia ottenuto lo status di Impresa ad alto contenuto tecnologico.

3. L'assemblea dei soci, ove intenda avvalersi della procedura di cui al presente articolo, delibera lo scioglimento della società e la messa in liquidazione della stessa, provvedendo contestualmente alla nomina del liquidatore. La delibera deve espressamente dare atto della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4. Il liquidatore, entro trenta giorni dall'accettazione della nomina, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e predispose il bilancio finale di liquidazione, dando in esso evidenza del riparto dell'attivo residuo tra i soci secondo le rispettive quote di partecipazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il liquidatore deposita quindi l'istanza di chiusura presso la Cancelleria del Tribunale, corredata della delibera assembleare e del bilancio finale di liquidazione approvato. Qualora il liquidatore accerti l'insussistenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma 2, ne dà tempestiva comunicazione all'assemblea, la quale entro sessanta giorni deve deliberare la conversione della procedura in quella ordinaria di cui all'articolo della Legge n.47/2006 e successive modifiche, in assenza di tale delibera il Commissario della Legge dispone la liquidazione d'ufficio.

5. La Cancelleria del Tribunale provvede alla pubblicazione dell'istanza mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni correnti entro il quale gli interessati possono proporre opposizione.

6. Qualora, entro il termine di cui al comma 5, vengano presentate opposizioni mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge decide con rito sommario il merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci e i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

7. Se non sono presentate opposizioni, ovvero se quelle proposte sono respinte, il Commissario della Legge, con decreto, dichiara chiusa la procedura di liquidazione senza ulteriori formalità.

8. Eseguiti tutti gli incumbenti, il liquidatore chiede la cancellazione della società dal Registro delle Società. Con la cancellazione la società è estinta.

9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti, anche se sopravvenuti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione di cui al comma 4, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. I soci e il liquidatore rispondono altresì, in via civile e penale nei termini di legge, per le false o reticenti attestazioni rese nelle delibere e nell'istanza di cui al presente articolo. In caso di accertata falsità, il Commissario della Legge, su istanza di chiunque vi abbia interesse, dispone la riapertura della liquidazione secondo la procedura della liquidazione d'ufficio.

Art. 16*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto Delegato 20 luglio 2026 n.91, risultano già in possesso dell'attestazione di Impresa ad alto contenuto tecnologico mantengono lo status e i benefici secondo le disposizioni e i requisiti previsti dalla normativa previgente fino alla naturale scadenza del programma di certificazione in corso e possono beneficiare delle disposizioni introdotte dagli articoli 14 e 15.
2. San Marino Innovation S.p.A., nell'ambito della propria attività di vigilanza, provvede a verificare il mantenimento dei requisiti secondo le modalità ed i criteri introdotti dall'articolo 4, anche nei confronti delle imprese di cui al comma 1.
3. In caso di accertamento della perdita dei requisiti già previsti dalla normativa previgente ovvero di gravi irregolarità, si applicano le disposizioni in materia di sospensione o revoca dell'attestazione secondo quanto previsto dal presente decreto delegato.
4. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Delegato n.91/2026.

Art. 17*(Disposizioni finali)*

1. È abrogato il Decreto Delegato n.91/2026. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi

